



CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

Via Frichieri, 13

C.A.P. 10041

www.comune.carignano.to.it
protocollo@cert.comune.carignano.to.it

ORDINANZA

Numero 45	VENDITE DI FINE STAGIONE - SALDI ESTIVI ANNO 2022. DEFINIZIONE DATA DI INIZIO.
Data 30/05/2022	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 15, comma 3 del D.Lgs. 31/03/1998, n.114;

Considerato che l'articolo 14, comma 2, della Legge Regionale n.28/1999, come sostituito dall'art.6 della L.R. 13/2011, attribuisce alla Regione la competenza a determinare annualmente le date di inizio delle vendite di fine stagione, mentre ai Comuni compete la fissazione della durata delle vendite a partire da tali date, per un massimo di otto settimane, anche non consecutive, per ciascun periodo;

Vista la nota dell'Assessorato Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte prot. n.711 del 23/05/2022 con la quale ha comunicato che:

- la data di inizio dei saldi estivi è fissata il giorno 2 luglio 2022;
- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalla suddetta data di inizio;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;

Richiamato l'art.14 bis della citata L.R. 28/1999 il quale prevede che nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto;

Sentita in merito la locale Associazione di categoria;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

DISPONE

le vendite di fine stagione – SALDI ESTIVI per l'anno 2022 sono regolate come segue:

dal 2 luglio 2022 al 27 agosto 2022

Gli esercenti che intendono effettuare la vendita di fine stagione devono renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento come sopra individuato, utilizzando l'allegata modulistica.

L'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005, n.206.

Ai sensi dell'art.15 comma 5 del D. Lgs. 114/1998, lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.

Le merci offerte in saldo devono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

Ai sensi dell'art.15 comma 3 della L.R. n.28/1999 e s.m.i “nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone”.

Ai sensi dell'art.14 bis della L.R. n.28/1999, nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto.

Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite dall'art. 22 del D.Lgs. n.114/1998.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al TAR Piemonte entro 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Dalla Residenza Municipale, 30/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
E ATTIVITA' PRODUTTIVE
IL VICE COMANDANTE
Commissario ROBERTO LO GIUDICE
(firmato digitalmente)

CR/